



Comune di Vigarano Mainarda

Unità operativa
Ufficio: SETTORE I AFFARI GENERALI,
DEMOGRAFICI E NOTIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 11-09-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL 31/12/2024, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017 E VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 AL 31/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che:

- se l'analisi evidenzia condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un*

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; il suddetto limite, 26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è stato ridotto a 500.000 Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

DATO ATTO che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”* (GAL);

RICORDATO che l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente”* alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO che l'art. 30 D.Lgs. 201/2022 prevede che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica nel territorio;

APPURATO che tale ricognizione è contenuta in apposita relazione ed è aggiornata annualmente, contestualmente alla revisione periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP);

PRECISATO che, per i servizi affidati in house, la relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022 costituisce appendice della relazione ex art. 20 TUSP;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.17 avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 18.12.18 avente ad oggetto “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175”;
- la D.C.C. n. 12 del 28/12/2020 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175”;
- la D.C.C. n. 61 del 27/12/2022 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 come integrato dal D.lgs n. 100/2017”;
- la D.C.C. n. 83 del 22/12/2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017”;
- la D.C.C: n. 75 del 23/12/2024. Avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017”;

DATO ATTO che in base all’analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica con riguardo alla revisione ordinaria al 31/12/2024 approvata con DCC n. 75/24 era emerso che:

non sussistevano i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle seguenti partecipazioni comunali dirette ed indirette in essere al 31/12/2024:

ACOSEA IMPIANTI srl 1,50%
LEPIDA Spa 0,01431%
SIPRO Spa 0,038%
CMV Servizi srl 1,68%
CLARA SPA 3,36%
HERA spa 0,01132%
CONSORZIO ENERGIA VENETO 0,1 %

RICORDATO che l’operazione di fusione di CMV Energia & Impianti S.r.l. in CMV Servizi S.r.l. è stata rogata il 20/12/2023 ed è efficace dal 22/12/2023, con iscrizione al Registro imprese in pari data;

VISTO che occorre ora approvare la revisione periodica ex art. 20 TUSP con riferimento alla situazione al 31/12/2024 (Relazione tecnica allegata sub A);

DATO ATTO che la verifica ex art. 20 TUSP è stata svolta considerando:

- artt. 118 e 120 Cost.,
- art. 13 TUEL,
- art. 14, c. 27 D.L. 78/2010,
- classificazione di bilancio (All. 14 D.Lgs. 118/2011),
- definizioni dell’art. 2 TUSP,

• esiti delle precedenti revisioni e Linee guida MEF – Dip. Tesoro/Corte dei conti;
RILEVATO che al 31/12/2024 le partecipazioni dirette del Comune risultano:

1. ACOSEA IMPIANTI S.r.l.
2. LEPIDA S.c.p.A.
3. SIPRO S.p.A.
4. CMV SERVIZI S.r.l.
5. CLARA S.p.A.
6. HERA S.p.A. (*quotata* esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege)

EVIDENZIATO che il Comune detiene altresì la quota 0,1% nel Consorzio Energia Veneto (CEV), organismo consortile di diritto privato non rientrante nell'ambito soggettivo del TUSP;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ex art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) TUEL (allegato sub B, verbale n.48 //2025);

RICORDATO che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di Revisione Periodica ed eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> e che, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa del maggio 2016, le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTE, inoltre, le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti che forniscono un supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione dei provvedimenti, richiesti ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VALUTATE, quindi, nell'elaborato (appendice 1 all'allegato A) alla presente, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Vigarano Mainarda al 31/12/2024, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che le attività e i servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Vigarano Mainarda al 31/12/2024, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrato;

CONSIDERATI gli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate negli allegati Relazione Tecnica e schede di ricognizione (Allegato A ed appendice 1) avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, individuate secondo il combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – censite al 31/12/2024 nel Comune di Vigarano Mainarda;

VISTI:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

RICHIAMATI

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO:

- che l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai comuni nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

1. rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- che il sopra citato articolo 30 riferendosi ai servizi affidati, ha inteso escludere dal perimetro di applicazione della disposizione di legge, i servizi a rete e comunque gestiti in forma aggregata da altre autorità che operano sullo stesso territorio del comune.

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

PRESO ATTO che nella delibera di approvazione della ricognizione al 31/12/2023 erano presenti per mero errore materiale due valori errati a pag. 5 delle schede di ricognizione, ovvero ACOSEA impianti, valore corretto 1,50%, SIPRO valore corretto 0,038%;

CONSIDERATO che nel grafico riassuntivo della stessa ricognizione al 2023 i valori erano corretti e così anche come i dati che sono stati inviati a <https://partecipazioni.mef.gov.it/>;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dal Settore I e costituita dalle schede di ricognizione predisposte dai responsabili dei rispettivi servizi, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (Appendice 2 all'allegato A);

VERIFICATA che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area AAGG, Segreteria, Protocollo;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RILEVATA la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. , contrari n. ed astenuti n. espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di approvare la Relazione tecnica e le schede di ricognizione allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A) e Appendice 1, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Vigarano Mainarda al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2024:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:
ACOSEA IMPIANTI srl 1,50%
LEPIDA Spa 0,01431%
SIPRO Spa 0,038%
CMV Servizi srl 1,68%
CLARA SPA 3,36%
HERA spa 0,01132%
3. di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda alla data del 31/12/2024 possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,1%, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;
4. di dare atto che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica;
5. non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria delle suddette partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2024;
6. di dare atto che le motivazioni relative al mantenimento delle società sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale, condivise da questo organo consiliare;
7. di approvare, pertanto, il mantenimento delle società presenti al 31/12/2024 senza la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione secondo l'elenco di cui al punto 7.a) ;

8. di approvare la Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica – anno 2024 ai sensi degli artt. 30–31 d.lgs. 201/2022 (appendice 2 all'allegato A);
9. di dare atto della contestualità con la Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 175/2016 – situazione al 31/12/2024.»
10. di dare atto che sulla proposta in oggetto è stato reso il parere espresso in merito, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera B), verbale n. 48 del 05/12/2025;
11. di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto ed in particolare:
12. la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
13. l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
14. l'invio della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Vigarano Mainarda;
15. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione dei servizi locali in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica
16. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
17. con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. , contrari n. astenuti n. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.